



CITTA' DI CAVARZERE
(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

SOMMARIO

- Art.1 OGGETTO
- Art.2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI
 ACCESSO
- Art. 3 UTENTI DEL SERVIZIO
- Art.4 MODALITA' ISCRIZIONE
- Art.5 ACCOMPAGNATORI
- Art. 6 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- Art.7 SANZIONI
- Art.8 RESPONSABILITA'
- Art.9 PAGAMENTO DEL SERVIZIO
- Art.10 VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI
- Art.11 RINVIO

Art.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, degli istituti professionali per assolvere all'obbligo formativo, residenti di norma nel Comune di Cavarzere.
2. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
3. Esso viene garantito e organizzato, di norma, solo per le aree di pertinenza dei vari istituti scolastici, salva motivata richiesta dei dirigenti scolastici o dei servizi sociali. Le famiglie degli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di pertinenza, in relazione al luogo di residenza, dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto.

Art. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI D'ACCESSO

1. Il servizio di trasporto scolastico viene svolto dal comune mediante appalto o mediante convenzione con altri soggetti previsti dalla normativa vigente, si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dai singoli Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale.
2. L'organizzazione del servizio, per le aree di pertinenza dei vari istituti scolastici, si basa principalmente sul piano dei trasporti scolastici, elaborato annualmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dal competente ufficio Scuola contenente le indicazioni delle fermate, degli eventuali punti di raccolta, degli orari e dei percorsi, tenendo conto delle esigenze delle scuole del territorio.
3. Nell'elaborazione del piano di trasporto viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti e l'adeguata copertura del territorio in relazione alle aree di influenza delle scuole. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire o eliminare nuove linee ed itinerari, eliminare ed istituire fermate e punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze rapportate alle effettive disponibilità di bilancio.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale garantire il trasporto scolastico nei percorsi dove il servizio è assicurato a mezzo autobus di linea.
5. La scelta di attivare nuove corse o sopprimere le corse del servizio di trasporto scolastico, basato sul piano di cui al punto 2 del presente articolo, deriva da:
 - dalle disponibilità di bilancio;
 - dalla presenza di un congruo numero di richiedenti dopo aver valutato la collocazione sul territorio della relativa abitazione di residenza;
 - dalla distanza dalla sede scolastica prestabilita in base all'area di influenza;
 - dall'appartenenza a classi o scuole soppresse e conseguente frequenza di scuole alternative;
 - precedenza per le scuole dell'obbligo di rango inferiore.
6. Le fermate previste per il servizio di trasporto scolastico, dovranno essere opportunamente certificate ai fini della sicurezza dalla competente polizia municipale.
7. La Ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune.
8. L'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli stessi deve essere autorizzato per iscritto dal competente ufficio comunale.

Art. 3 – UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché agli alunni che devono assolvere all'obbligo formativo previsto dalla vigente normativa
2. Gli alunni trasportati devono essere residenti nel Comune di Cavarzere, e/o frequentare scuole site nello stesso territorio comunale
3. Per gli alunni portatori di handicap, che non possono usufruire del trasporto scolastico a mezzo scuolabus, verrà istituito un apposito servizio con mezzi attrezzati.

Art. 4 – MODALITA' D' ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Scuola. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione ad ogni percorso stabilito, solo se motivate e documentate e sempre che non comportino modifiche sostanziali negli orari, itinerari e fermate stabiliti.
2. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato per iscritto dal competente Ufficio.
3. Nella domanda vanno indicate le generalità dell'alunno e di un genitore, nonché di altri adulti delegati all'eventuale ritiro del bambino,
4. La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 5 – ACCOMPAGNATORI

1. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).
2. L'accompagnatore deve svolgere le seguenti funzioni:
 - a) Assiste i bambini nella fase di salita e discesa dello scuolabus;
 - b) Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) Sorveglia i bambini durante il percorso;
 - d) Trattiene sullo scuolabus il bambino se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In questo caso deve essere reperito telefonicamente l'adulto di riferimento.
3. Il personale di accompagnamento è munito di tesserino di riconoscimento.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento anche agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Art.6 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.
2. Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono:
 - mantenere la fila fino allo scuolabus e sedersi sul posto assegnato;
 - stare sempre seduti fino alla propria fermata;
 - non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus;
 - non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti;
 - mantenere un comportamento corretto, evitando di dare disturbo al conducente;
 - evitare atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri;
 - essere rispettosi degli altri utenti, evitando atteggiamenti prepotenti o maleducati;
 - ascoltare e rispettare le disposizioni dell'autista e di eventuali accompagnatori;
 - fare attenzione alla strada quando si scende dallo scuolabus.

Art. 7 – SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 6 , comma 2, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
 - b) segnalazione scritta alla famiglia del comportamento scorretto del figlio, da parte del competente Ufficio Scuola;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
 - d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, con ritiro tessera di abbonamento, dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 1.

Art. 8 – RESPONSABILITA'

1. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a terzi e a se stessi.

Art. 9 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio di trasporto scolastico viene posta a carico delle famiglie degli utenti una quota mensile di contribuzione.
2. Le modalità e i termini di pagamento della medesima quota sono individuate annualmente dalla Giunta Comunale;
3. Sono esenti dal pagamento gli utenti certificati dai servizi sociali del Comune, che versano in particolari condizioni economiche o di disagio sociale;
4. Nel caso di mancato pagamento l'Ufficio provvederà a mandare apposito sollecito. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo provate situazioni di disagio economico e sociale intervenute nella famiglia;
5. Nessun rimborso è dovuto dal comune in caso di temporanea sospensione del servizio e, nel caso di disdetta del servizio, per i giorni mancanti alla fine del mese;
6. La Ditta appaltatrice del servizio è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente ufficio scuola, che ogni alunno sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione mensile.

Art. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente;
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune che adotterà le eventuali misure coercitive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 11 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

